



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DANIELA CATERINO

Seduta del 09/11/2017

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione stipulato il 12/10/2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 29/10/2014, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede il rimborso delle commissioni non maturate secondo il criterio *pro rata temporis* per un ammontare complessivo di € 3.619,11, nonché degli interessi legali maturati e delle spese legali, quantificate in € 350,00.

L'intermediario non si è costituito.

In sede di riscontro al reclamo, l'intermediario eccepisce di aver correttamente rimborsato la componente *recurring* delle "commissioni di intermediazione" sulla base dei criteri di rimborso indicati in contratto e che nulla è dovuto per la componente *up-front* delle stesse commissioni; eccepisce inoltre il difetto di legittimazione passiva per le commissioni bancarie, avendo rivestito il ruolo di mandatario, e per il premio assicurativo, per il quale sarebbe comunque stato rimborsato da parte della Compagnia assicurativa l'importo di € 117,31, secondo le condizioni di polizza. Fa infine presente che, in un'ottica di favore, ha provveduto ad un ulteriore ristoro commissionale pari ad € 131,36, corrisposto a mezzo bonifico del 21/05/2015.

**DIRITTO**

Il ricorso va parzialmente accolto.

Il Collegio rileva preliminarmente che, malgrado il comportamento non collaborativo dell'intermediario, che va quindi stigmatizzato per la sua mancata costituzione, risulta incontrovertibile tra le parti l'avvenuta estinzione anticipata del contratto, copia del quale è stata versata in atti dal ricorrente.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono, in principio, rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate), così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote; (b) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l'importo da rimborsare è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Fatte queste premesse, il Collegio rileva in primo luogo che con riferimento alle spese di istruttoria la richiesta di rimborso non può essere accolta, data la natura di regola *up front* delle stesse, che non viene contraddetta dal tenore della clausola contrattuale.

In merito alle commissioni bancarie, il Collegio rileva che agli atti risulta che il rapporto contrattuale è stato integralmente gestito dalla mandataria, e dunque in conformità all'orientamento già espresso in casi analoghi (cfr. Coll. Bari, dec. n. 6337/2017) ritiene priva di fondamento l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'intermediario mandatario in sede di riscontro al reclamo.

Il Collegio rileva inoltre che, in relazione alle commissioni sia bancarie che di intermediazione, la documentazione contrattuale riporta una descrizione confusa e poco chiara, comprendente attività *up front* e *recurring* in modo indistinto.

In particolare, quanto alle commissioni di intermediazione, dovute "per l'attività prestata per conto del Delegante e connessa al perfezionamento del contratto, a intermediari finanziari convenzionati o agenti in attività finanziarie o mediatori creditizi qualora intervenuti nella conclusione del contratto", il Collegio rileva quanto segue:

- A) in primo luogo, non essendosi costituito l'intermediario, non risulta in atti alcuna documentazione che comprovi le caratteristiche e modalità dell'intervento di altro intermediario ai fini della conclusione del contratto, e dunque consenta di stabilire quanta parte delle commissioni di intermediazione sia riferibile ad attività *up front* o *recurring*;
- B) inoltre, lo stesso contratto non consente di ricavare le voci di costo che concorrono a determinare l'importo complessivo delle commissioni di intermediazione, pur ammettendo che – almeno in parte – il compenso percepito a tale titolo sia riferibile ad attività *recurring*, dal momento che ne ha previsto la parziale restituzione "nella misura di € 3,80 per ogni rata non scaduta", sicché la relativa clausola è da ritenersi opaca.

Pertanto, in conformità ai consolidati principi interpretativi di questo Arbitro (v., oltre a Coll. Coord. dec. n. 6167/2014, anche Coll. Roma, dec. n. 5155/2017 e Coll. Bari, dec. n. 13101/2017) il Collegio ritiene che tali commissioni vadano considerate interamente come *recurring* e siano rimborsabili *pro rata temporis*.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

In merito poi al rateo del premio assicurativo, va in primo luogo ribadita l'adesione al costante orientamento che afferma la legittimazione passiva dell'intermediario rispetto alla pretesa restitutoria (Coll. Coord., dec. n. 6167/2014).

Con specifico riferimento alle modalità di calcolo del rateo stesso, si rileva che la ricorrente ha richiesto anche per esso l'applicazione del criterio *pro rata temporis* ai fini del calcolo della quota rimborsabile. Non constano agli atti criteri alternativi di calcolo, non essendo state prodotte le Condizioni generali di Assicurazione; pertanto, il Collegio reputa che anche il rateo assicurativo vada rimborsato dall'intermediario secondo il criterio *pro rata temporis*.

In merito alle pretese restituzioni di ulteriori importi, il Collegio rileva che manca agli atti prova dell'effettivo ristoro delle suddette somme a favore del ricorrente.

Fatte queste premesse, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, risultano rimborsabili le voci di costo come configurate nella seguente tabella:

Rate pagate	48	Rate residue	72	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.652,41	3.391,45	273,60	3.117,85
<i>Commissione bancaria</i>				138,00	82,80		82,80
<i>Premio assicurativo</i>				397,44	238,46		238,46
Totale							3.439,11

Infine, la richiesta delle spese di assistenza difensiva non può essere accolta alla luce della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 3.439,11, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI